

Novità fiscali senza tregua.....	1	ICI e agricoltura	5
IVA al 21%: da quando ?	4	Quanto posso incassare in contanti?	5
Visita obbligatoria per l'assunzione di minorenni ...	5		

NOVITÀ FISCALI SENZA TREGUA

L'estate passata era gremita di novità di ogni genere, che hanno colmato l'usuale "buco d'estate" nella stampa specializzata. Purtroppo sono state introdotte anche novità in campo fiscale di un certo rilievo, immediatamente cambiate e modificate e infine abolite, cosa che avrebbe richiesto una sfera di cristallo per azzeccare una previsione.

Una prima tornata di cambiamenti l'abbiamo avuta con il cd. "decreto sviluppo" del maggio 2011. L'obiettivo principale di detto decreto era la soppressione di pratiche burocratiche inutili e lo sfolgimento della burocrazia, che pesa sia sulle imprese che sui privati. L'obiettivo prefissato è nobile, beato chi ci crede. Le novità più rilevanti in un breve riassunto:

per le imprese:

- I controlli amministrativi presso le imprese in forma di accessi, vengono unificati e possono avvenire al massimo con cadenza semestrale e non possono durare più di 15 giorni.
- Viene introdotto un atto unico amministrativo anche per l'accertamento e la riscossione dell'IRAP.
- In caso di richiesta di sospensione giudiziale degli atti esecutivi, non si procede all'esecuzione fino alla decisione del giudice e comunque fino al centoventesimo giorno. Rientrano tra gli accertamenti esecutivi anche quelli emessi dagli uffici ai fini dell'imposta sulle attività produttive.
- Viene innalzato il tetto entro il quale è possibile scegliere la contabilità semplificata. La soglia sale a 400 mila euro di ricavi, per le imprese di servizi e a 700 mila euro di ricavi, per le imprese di altri settori.
- Viene elevato ad € 300 l'importo per poter riepilogare in un solo documento le fatture ricevute nel mese.
- Raddoppia da € 5.164 a € 10 mila il valore dei beni obsoleti di cui le imprese potranno disfarsi con minori formalità. Sarà sufficiente l'atto notarile, senza comunicazioni preventive all'amministrazione finanziaria e alla Guardia di Finanza.
- Viene introdotta la possibilità di rideterminare il valore di acquisto dei terreni edificabili e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, con il pagamento di un'imposta sostitutiva. Inoltre viene introdotta la possibilità di rivalutare terreni/partecipazioni già oggetto di rivalutazione.
- Diventa possibile, per i contribuenti che si trovano in contabilità semplificata, dedurre fiscalmente l'intero costo per singole spese non superiori ad € 1.000 nel periodo in cui ricevono la fattura.
- In caso di pagamento rateale viene previsto l'obbligo della fideiussione solo se la somma delle rate successive alla prima superano EUR 50.000.

per i privati:

- Viene eliminato l'obbligo di comunicazione al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate dell'avvio dei lavori di ristrutturazione 36%. Sarà sufficiente riportare in dichiarazione dei redditi gli estremi della dichiarazione di inizio lavori. Al contribuente basterà una semplice comunicazione al comune.
- Cade l'obbligo di comunicare al sostituto d'imposta l'aggiornamento dei carichi di famiglia per i quali si ha diritto a detrazioni se non ci sono variazioni rispetto all'anno precedente.
- Possibilità di rinegoziazione dei mutui fin ad un importo di EUR 150.000 per contribuenti con un indicatore

equivalente economico ISEE fino a EUR 30.000.

- Viene previsto che in caso di trasferimento di immobili/diritti immobiliari la registrazione del contratto assorbe l'obbligo di presentare all'Autorità di pubblica sicurezza la comunicazione di cessione fabbricato.
- Possibilità di pagamento rateale di cartelle d'importo piccolo senza domanda
- Possibilità di pagamenti online delle prestazioni del servizio sanitario nazionale
- Possibilità di combinare i dati della carta d'identità con i dati della tessera sanitaria su un supporto unico

È partita la fase due con la data del 17.07.2011, con l'entrata in vigore della legge di conversione della manovra economica. Le principali novità in pillole:

Incentivi per l'imprenditoria: dall' 01.01.2012 viene soppresso il regime delle nuove iniziative produttive con il forfait del 10% e verrà introdotto un nuovo regime dei minimi con un'imposta sostitutiva dell'Irpef, dell'addizionale regionale e comunale, che passa dal 20% al 5%, per favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani ovvero di coloro che perdono il lavoro e per favorire la costituzione di nuove imprese. Il nuovo regime potrà essere applicato per l'anno in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi, o anche oltre i 5 anni se il soggetto ha meno di 35 anni di età.

Chiusura d'ufficio delle partite Iva inattive: è stata prevista la revoca d'ufficio delle partite Iva inattive da tre anni. La nuova norma stabilisce che l'attribuzione del numero di partita Iva venga revocata d'ufficio qualora per tre annualità consecutive il titolare non abbia esercitato l'attività d'impresa o di arti e professioni o non abbia adempiuto, se obbligato, alla presentazione della dichiarazione annuale Iva. Sono esclusi dalla revoca d'ufficio della partita iva gli esercenti di attività agricole e tutti i contribuenti legittimamente esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione annuale Iva. Il decreto prevede inoltre una sanatoria per chi si è dimenticato di comunicare la cessazione dell'attività. Infatti il contribuente potrà sanare l'omessa dichiarazione di cessazione dell'attività, pagando entro 90 giorni, dalla data di entrata in vigore della legge, 129 euro.

Iscrizione ente previdenziale: per i soggetti over 65 già pensionati ma che ancora percepiscono un reddito derivante da attività professionale, le Casse di previdenza private dei professionisti devono, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge, adeguare regolamenti e statuti, prevedendo, per costoro, l'obbligatorietà di iscrizione e relativa contribuzione all'ente stesso. In questi casi è previsto un contributo soggettivo minimo, con aliquota non inferiore al 50% di quella prevista in via ordinaria.

Bollo su deposito titoli: sono state previsti nuovi importi (in forte aumento) dell'imposta di bollo dovuta per le comunicazioni periodiche relative a depositi di titoli. Pertanto è consigliabile riunire le proprie posizioni.

Ritenuta su lavori agevolabili 36% o 55%: passa dal 10% al 4% la ritenuta d'acconto sulle somme pagate tramite bonifico bancario/postale per i lavori per cui spetta la detrazione del 36% o del 55%.

Perdite fiscali: le perdite fiscali delle società di capitali si potranno riportare senza limiti temporali (non più solo entro 5 anni), ma per un importo non superiore all'80% del reddito di ogni singolo esercizio (il 20% rimane tassabile). Per le perdite dei primi 3 anni di vita delle imprese il riporto è illimitato.

Affrancamento partecipazioni di controllo: la possibilità di riallineare i valori civilistici e fiscali mediante pagamento di un'imposta sostitutiva del 16% è estesa anche ai maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti in bilancio a seguito di un'operazione straordinaria a titolo di avviamento, marchi d'impresa e altre attività immateriali.

Fideiussioni e accertamento: in caso di rateizzazione delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione, per importi superiori a 50.000 Euro non è più necessario prestare per il periodo di rateazione aumentato di un anno, la polizza fideiussoria a garanzia.

Superbollo auto di lusso: è stato introdotto un superbollo da 10 Euro per ogni Kw eccedente i 225 per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose.

Studi di settore: vengono innalzate le sanzioni nel caso in cui il contribuente non presenti il modello relativo ai dati degli studi di settore. Viene inoltre stabilito che l'omessa o infedele dichiarazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore legittima l'accertamento induttivo, basato su presunzioni semplici, anche sprovviste dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

Violazioni tributarie: è stato disposto che le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono sono irrogate con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica. È inoltre stabilito che la nuova norma si

applica agli atti emessi dal 01.10.2011. Inoltre è stata prevista una riduzione delle sanzioni in caso di presentazione da parte del contribuente di memorie difensive.

Ravvedimento operoso a giorni: viene prevista la possibilità di effettuare il ravvedimento operoso anche nei casi di tardivo/omesso versamento di imposte non superiori a 15 giorni. La sanzione pari al 30% del versamento non effettuato viene ridotta ad 1/15 per ogni giorno di ritardo.

“Spesometro”: i pagamenti delle operazioni rilevanti ai fini Iva di importo non inferiore a 3.000 Euro con carte di credito e revolving rientrano nel monitoraggio, ma saranno gli intermediari, quindi gli istituti finanziari emittenti di carte di credito e non i venditori, a segnalare i dati all'amministrazione finanziaria.

Ammortamenti: viene prevista una riscrittura del sistema degli ammortamenti delle impresa, che dovrà essere regolamentata con uno o più decreti da parte del ministro dell'Economia. Le nuove disposizioni avranno effetto dal 2013.

Liti pendenti con l'Agenzia delle Entrate: i contenziosi fiscali pendenti al 01. maggio 2011 di valore fino a 2 mila euro potranno essere chiuse dal contribuente versando 150 euro. Quando il valore della lite è compresa fra 2.000 e 20.000 euro, il costo per la chiusura anticipata varia in relazione allo stato della lite. È possibile anche chiedere la chiusura dei contenziosi avviati con l'Agenzia delle Entrate, versando la somma dovuta senza sanzioni.

Mediazione e reclamo: viene introdotto il nuovo istituto del reclamo e della mediazione per le liti tributarie fino a 20.000 euro. Viene stabilito che la presentazione del reclamo è condizione di inammissibilità del ricorso e che lo stesso deve essere inoltrato alla direzione dell'amministrazione finanziaria che ha emanato l'atto.

Contenzioso previdenziale: i processi in materia previdenziale nei quali è parte l'Inps, pendenti in primo grado dal 31.12.2010, con un valore complessivo che non supera i 500 euro, si estinguono. Al ricorrente è riconosciuta una pretesa economica. L'estinzione è dichiarata con decreto del giudice, anche d'ufficio.

Tassazione agevolata premi e incrementi produttività: anche per il 2012 è prevista una tassazione agevolata delle somme erogate ai dipendenti del settore privato per premi ed incrementi della produttività se erogati in attuazione di accordi o contratti collettivi.

Aumento età pensionabile: per le lavoratrici del privato l'età minima per accedere alla pensione di vecchiaia cresce progressivamente, da partire dal 2020, fino ad arrivare a 65 anni nel 2032.

Pensioni di vecchiaia: a partire dal 2013 ci vorranno 3 mesi in più per ottenere la pensione di vecchiaia, dal 2016 al 2030 ne serviranno 4 e dal 2030 al 2050 si scenderà di nuovo a 3 mesi.

Slittamento finestre pensioni: chi raggiungerà i 40 anni di contributi nel 2012/2013/2014 vedrà posticipata l'uscita dal lavoro rispettivamente di 1, 2 e 3 mesi.

Contributo solidale delle pensioni “ricche”: viene introdotto a partire dal 01.08.2011 un contributo di solidarietà per le pensioni più alte, di valore progressivo: 5% sulle pensioni tra 90 - 150 mila Euro; 10% per le pensioni oltre 150 mila Euro lordi.

E adesso arriva la botta n. 3: a seguito delle misure dello Stato per il consolidamento della stabilità, il Governo ha emanato il decreto legge n. 138 del 13/08/2011 (c.d. “manovra di ferragosto”). Il decreto legge è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il giorno 13 agosto pertanto entrato in vigore il giorno stesso. Il 14 settembre le due camere del Parlamento hanno deliberato la conversione in legge, dopo innumerevoli cambiamenti e stralci, confermando ben poco del testo originario. Il risultato è un bel “pasticcio alla romana” con tanti ingredienti ma senza una ricetta vera e propria.

Aumenta l'aliquota ordinaria dell'IVA, passando dal 20% al 21%; l'aumento entrerà in vigore il giorno dopo la pubblicazione delle legge di conversione in Gazzetta Ufficiale.

L'art. 2 comma 4 delle legge di conversione cambia la legge sull'antiriciclaggio n. 231/2007, in tutti quei passaggi, che fissano i limiti per l'uso del contante. Il limite di EUR 5.000 è stato sostituito in via generale con quello di EUR 2.500, e con decorrenza dal 13 agosto 2011. Importi di EUR 2.500 e superiori possono essere pagati soltanto con bonifici bancari o postali, assegni non trasferibili, carte di credito e carte elettroniche. Libretti al risparmio al portatore con importi superiori a suddetto limite devono essere resi nominativi entro il 30/09/2011.

Viene introdotto un contributo di solidarietà del 3% per redditi superiori a EUR 300.000 per il periodo triennale

2011 – 2013.

L'imposta sui redditi di capitale, per esempio su interessi, dividendi, capital gain, etc. viene fissata generalmente al 20%. Gli interessi sul conto corrente in futuro verranno pertanto tassati di meno (attualmente 27%, si passerà al 20%), i dividendi subiscono però un aumento del livello di tassazione (attualmente 12,5%). Soltanto gli interessi sui titoli di stato anche in futuro saranno tassati al 12,5%.

Reintroduzione di Sistri: tutti gli operatori hanno gioito alla notizia della presunta abolizione del sistema macchinoso e costoso, avvenuta a metà agosto, adesso torna con febbraio 2012 e c'è depressione ovunque.

Rimangono le feste nazionali, vengono abolite le Province (tranne Trentino e Alto Adige), la corresponsione il trattamento di fine rapporto nel pubblico servizio viene differito a 24 mesi dalla fine del rapporto lavorativo, i servizi pubblici (nettezza urbana, trasporto pubblico, fognature, ecc.) verranno liberalizzati, non ci sarà la liberalizzazione degli orari di apertura dei negozi, vengono alzate le imposte sui prodotti del tabacco e sul gioco d'azzardo.

E come ultimo: vengono decurtati gli stipendi dei politici, ma non è niente di nuovo.

IVA AL 21%: DA QUANDO ?

Con un comunicato stampa di giovedì sera, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha informato che il DL 13 agosto 2011 n. 138, con le modifiche apportate dalla legge di conversione 14 settembre 2011 n. 148, è stato inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di oggi, 16 settembre.

Pertanto, a partire da **sabato 17 settembre**, entrano in vigore le modifiche apportate dalla legge di conversione al citato DL 138/2011, ivi compreso l'innalzamento dell'aliquota ordinaria IVA **dal 20 al 21%**.

Restano invece **invariate** le aliquote ridotte **del 4 e del 10%** (fino a quando?).

Il provvedimento in esame modifica l'art. 16 del DPR 633/72, disponendo testualmente che "L'aliquota dell'imposta è stabilita nella misura del ventuno per cento della base imponibile dell'operazione". Ricordiamo che l'aliquota ordinaria era stata elevata dal 19 al 20 per cento, con decorrenza dal 1° ottobre 1997, dall'art. 1 DL 29 settembre 1997, n. 328.

Quanto alla decorrenza, in estrema sintesi, rileva il momento in cui l'operazione posta in essere si considera **effettuata ai fini IVA**; pertanto:

- **le cessioni di beni mobili** si considerano effettuate all'atto della consegna o della spedizione; beni consegnati o spediti entro mezzanotte del 16 settembre verranno fatturati con IVA al 20%.
- **le cessioni di beni immobili** si considerano effettuate all'atto della stipulazione del rogito notarile;
- **le prestazioni di servizi** si considerano effettuate con il pagamento del corrispettivo, indipendentemente dall'avvenuta esecuzione, in tutto o in parte, della prestazione. Pertanto si emetterà entro il 16 settembre fattura al 20% per gli onorari incassati entro il 16 settembre; in alternativa si emette fattura di acconto con data anteriore al 17 settembre con IVA al 20%.
- **fatture per acconti**: fatture emesse e registrate in data anteriore al 17 settembre per acconti saranno soggette al 20%. Onde evitare di essere sospettati di aver tentato di evadere imposta sarebbe auspicabile incassare questi acconti entro il 16 settembre, anche se nessuna norma esige questo.
- **fattura a fine mese**: conta la data di fornitura: beni forniti (bolla di accompagnamento o DDT) entro la mezzanotte di venerdì 16 settembre saranno fatturati con IVA al 20%, beni forniti dopo tale data sconteranno l'IVA al 21%. Su una fattura riepilogativa delle forniture di settembre troveremo pertanto lo stesso bene, una volta soggetto al 20% e qualche riga sotto al 21% di IVA.
- **corrispettivi ventilati**: quando alla cassa vengono rilevati i corrispettivi senza distinzione per aliquota si parla di "ventilazione". In contabilità viene registrato un unico importo ed i corrispettivi del periodo vengono suddivisi sulle varie aliquote in proporzione agli acquisti di merci. In questo caso non c'è bisogno di alcun intervento sul misuratore fiscale.
- **corrispettivi distinti per aliquota**: quando alla cassa vengono rilevati i corrispettivi distinguendoli per aliquota IVA bisogna cambiare l'impostazione sul misuratore fiscale. Non ha rilevanza se questo intervento del tecnico avviene non con domani ma in un momento successivo; i corrispettivi successivi al 16 settembre sono da ritenersi soggetti al 21% e vanno rilevati in contabilità come tali, anche se sullo scontrino di chiusura giornaliera vengono ancora evidenziati con il 20%

- Nel caso di cessioni di beni e di prestazioni di servizi realizzate nei **confronti dello Stato** e degli enti pubblici indicati dall'art. 6 comma 5 del DPR 633/72 (es. Regioni, Province, Comuni, ecc.), l'IVA diventa esigibile alla data del **pagamento del corrispettivo**.

Considerato che la fattura deve essere comunque emessa quando l'operazione si considera effettuata (es. consegna del bene), è stato previsto che il cedente/prestatore possa applicare **l'aliquota IVA del 20%** se la fattura viene emessa e annotata nel relativo registro (delle fatture emesse o dei corrispettivi) **prima del 17 settembre**.

VISITA OBBLIGATORIA PER L'ASSUNZIONE DI MINORENNI

Per assumere minorenni é obbligatorio procedere ad una visita medica. Grazie a questa visita sarà certificata l'idoneità lavorativa del minorenne. Tutti i minorenni, compresi quelli che svolgono lavori non pericolosi, sono sottoposti a questa visita preventiva prima dell'assunzione e successivamente dovranno ripeterla almeno una volta l'anno fino al pieno raggiungimento della maggiore età.

Interessati sono tutti i minori, a prescindere dalla natura del rapporto lavorativo, pertanto rientrano anche i praticanti e gli apprendisti, i collaboratori occasionali accessori (pagati con i Voucher), i contratti di lavoro stagionale ed ovviamente i normali contratti di lavoro. La visita può essere richiesta al servizio sanitario locale, al medico di base come anche da un medico aziendale.

Se i minorenni svolgono attività sottoposte a controllo sanitario obbligatorio (come lavori presso videoterminali) dovranno essere sottoposti prima dell'inizio dell'attività lavorativa agli ulteriori esami previsti, presso un medico del lavoro. In tal caso la periodicità dei controlli sarà scandita dal medico interpellato. I costi delle visite sopraccitate sono da ritenersi a carico del datore di lavoro.

ICI E AGRICOLTURA

Il 30.09 scade il termine per la variazione delle categorie catastali dei fabbricati impiegati per usi agricoli.

Entro la data sopraccitata si dovrà procedere alla nuova qualificazione catastale dei fabbricati, per continuare a beneficiare dell'esenzione dall'imposta sui redditi e dall'ICI dei fabbricati ad uso agricolo.

Nel passato i fabbricati ad uso agricolo erano iscritti con le normali categorie catastali A/2, A/3 e A/4 e C/6, rendendo impossibile distinguerli dai normali fabbricati impiegati per usi differenti da quelli agricoli. Il legislatore ha ora definito due nuove categorie agricole: A/6 per fabbricati abitativi agricoli e D/10 per tutti gli altri fabbricati ad uso agricolo (fienili, stalle, granai, magazzini, locali di produzione, etc.). Contemporaneamente il ministro della finanza ha prescritto che gli agricoltori richiedano al catasto, in forma scritta, la nuova qualificazione del fabbricato. Solo chi, **entro** il 30 Settembre 2011, procederà a fare tale richiesta potrà continuare a beneficiare delle agevolazioni fiscali in materia d'imposta sui redditi e di ICI.

Il proprietario dell'edificio ad uso agricolo, dovrà presentare, unitamente alla domanda catastale, un'autodichiarazione nella quale certifica che il fabbricato oggetto della domanda negli ultimi 5 anni è stato impiegato per usi agricoli. L'ufficio del catasto avrà tempo fino al 20 Novembre 2011 di verificare le domande e di respingerle qualora mancassero i requisiti. In caso di respingimento dell'istanza il proprietario dovrà versare tardivamente l'imposta sui redditi, l'ICI ed i relativi interessi e sanzioni.

QUANTO POSSO INCASSARE IN CONTANTI?

Pagamenti in contanti ed elenco clienti: alcune risposte alle domande attuali. Con il nuovo inasprimento dei limiti per le operazioni in contanti, valido dal 13 Agosto 2011 e la reintroduzione degli elenchi clienti e fornitori ci tuffiamo in alcuni quesiti di interesse indubbiamente collettivo.

Il limite dei pagamenti in contanti vale solo per gli incassi o anche per i pagamenti a terzi? In linea di principio il limite deve intendersi sia per le somme versate da terzi (clienti) sia per quelle erogate a terzi (fornitori, personale, etc.).

Si possono versare nello stesso giorno più di 2.500€ in banca? Versamenti in contanti possono essere effettuati senza limiti, come prima. Tuttavia la banca si deve porre il problema se queste somme sono giustificate dalla specifica attività del cliente. Nel commercio, nel settore alberghiero e nella ristorazione

grandi quantità di contante sono normali.

Nel caso in cui un'operazione superi il limite, si possono emettere più scontrini/ricevute, di modo da non superare singolarmente il limite? Se l'acquisto o la prestazione è svolta nei confronti di più soggetti distinti e le singole persone pagano separatamente, allora si possono emettere singole ricevute/scontrini, se invece si tratta della medesima persona, ciò non è permesso.

Si possono prelevare ad es. 10.000 € per il versamento delle paghe? Il prelievo in contanti presso la banca non genera, in linea di principio problemi, dal momento che tale movimento risulta dai documenti bancari e che l'eventuale controllore può in ogni momento risalire alla persona che ha effettuato l'operazione. Chiaramente nella causale sarà importante riportare una dicitura appropriata come ad es. "Paghe di Agosto".

Viceversa è problematico il pagamento delle paghe in contanti, per queste ragioni:

- se non si supera il sopraccitato limite, si può procedere al pagamento della singola busta paga in contanti. Si deve tuttavia tenere a mente che la legge ritiene sospetti i pagamenti in contanti effettuati con frequenza, ragione per la quale è sempre meglio evitarli.

- nel caso in cui il pagamento superi invece 2.499,99 €, la busta paga non potrà essere liquidata in contanti. Questo significa che il pagamento del collaboratore dovrà essere effettuato mediante bonifico o assegno non trasferibile.

La busta paga di un mese è pari a 2.600 €, di cui 2.000 € sono già stati versati in contanti nel corso del mese quale anticipo al lavoratore. Può il datore di lavoro versare la differenza di 600 € in contanti? I pagamenti superiori ai 2.500 € non sono più permessi. Secondo quanto sancito dall'Agenzia delle Entrate i pagamenti frazionati di un'unica operazione (in questo caso la busta paga di un dato mese) se superano nel complesso la soglia, sono sanzionabili. Nel caso dell'esempio allora, il saldo dovrà essere versato con un altro mezzo di pagamento (assegno o bonifico).

Un cliente può pagare uno scontrino/ricevuta fiscale con un importo complessivo di 3.000 con un assegno? Gli assegni non trasferibili possono sempre essere accettati. Per gli assegni trasferibili valgono invece le medesime regole dei contanti (soglia massima di 2.499,99 €).

Un gruppo di villeggianti privati è stato ospitato presso una struttura, la ricevuta per l'intero gruppo è d'importo superiore a 2.500 €. Il gruppo può pagare in contanti? Questa ricevuta deve essere comunicata nell'elenco clienti? Se il pagamento viene effettuato da un accompagnatore e viene emessa un'unica ricevuta d'importo superiore a 2.499,99 €, allora non potranno essere impiegati contanti. Secondo la legge, in questi casi, il pagamento deve avvenire mediante pagamento con carta di credito, Bancomat, assegno non trasferibile o bonifico bancario. Solamente se i singoli partecipanti pagano separatamente e per ognuno di essi viene emessa una singola ricevuta d'importo non superiore a 2.499,99 € si potrà procedere ad un incasso in contanti. Una ricevuta fiscale rientra nell'elenco clienti solamente se d'importo superiore ai 3.599,99 €. In tal caso è irrilevante il metodo di pagamento. Se il cliente tuttavia paga con un bancomat o con una carta di credito emessi da un istituto italiano, non è necessario includerlo nell'elenco clienti. In tal caso è **fondamentale** annotare sulla ricevuta un appunto adeguatamente preciso.

L'ospite versa un acconto per il suo soggiorno presso l'albergo (non una caparra) di 1.500 € con bonifico. Alla partenza l'ospite paga il saldo di 2.300 € in contanti? Può accettare l'albergatore questo pagamento? Si deve indicare il cliente nell'elenco clienti? Il pagamento in contanti non supera il limite, ed è quindi perfettamente accettabile. Per quanto riguarda l'elenco clienti, bisogna sommare i pagamenti parziali intercorsi e quindi si arriva alla somma complessiva di 3.800 €. Per tale ragione l'operazione rientra indubbiamente tra quelle da inserire nell'elenco clienti.

Che sanzioni sono previste in caso d'inosservanza? In caso d'inosservanza di quanto disposto le sanzioni sono particolarmente ingenti e vanno da un minimo dell'1% ad un massimo del 40% del pagamento effettuato in contanti con una sanzione minima di 3.000 €.

Un cordiale saluto

CONTOR



Dott. Werner Teutsch